



**COMUNE DI SOVICILLE**  
**Provincia di Siena**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEI**  
**LAVORI IN ECONOMIA E**  
**COTTIMO FIDUCIARIO**

(Approvato con delibera C.C. n.122 del 28 novembre 2002 e modificato con delibera C.C. n. 70 del 31 luglio 2017)

# INDICE

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia**

**Art. 3 – Responsabili del servizio e del procedimento**

**Art. 4 – Lavori in economia**

**Art. 5 – Divieto di frazionamento**

**Art. 6 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

**Art. 7 – Interventi mediante cottimo**

**Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori**

**Art. 9 – Lavori non contemplati nel progetto**

**Art. 10 – Perizie suppletive**

**Art. 11 – Liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

**Art. 12 – Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo**

**Art. 13 – Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta**

**Art. 14 – Collaudo dei lavori**

**Art. 15 – Garanzie**

**Art. 16 – Inadempimenti**

**Art. 17 – Lavori d’urgenza**

**Art. 18 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza**

**Art. 19 – Pubblicità del Regolamento**

**Art.20 – Rinvio**

**Art.21 – Entrata in vigore**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.

## **Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia**

L'esecuzione dei lavori in economia può avvenire:

- In amministrazione diretta;
- Per cottimi.

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente od in uso.

Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000= (euro cinquantamila).

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 100.000= €. (euro centomila).

## **Art. 3 – Responsabili del servizio e del procedimento**

L'esecuzione degli interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal Responsabile del servizio interessato che può affidarla al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241.

## **Art. 4 – Lavori in economia**

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i seguenti lavori:

- a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti da frane, piogge abbondanti, neviccate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, etc.;
- c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;

- d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi i cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori;
- g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
- h. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- i. manutenzione dei cimiteri;
- j. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- k. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco o dei Responsabili;
- l. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
- m. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- n. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- o. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

#### **Art. 5 – Divieto di frazionamento**

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 6 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento – ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente – richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale necessario, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti per la realizzazione dell'opera con le modalità previste dal regolamento per le forniture.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal Responsabile del procedimento con le modalità fissate dal Regolamento di Contabilità.

#### **Art. 7 – Interventi mediante cottimo**

Nel cottimo, l'affidamento dei lavori è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del DPR 21.12.1999 n. 554; per i lavori di importo inferiore a €. 20.000=, si può procedere ad affidamento diretto.

Per acquisizioni di valore non superiore a 40.000,00 euro si procede nelle forme previste dalla disciplina statale in materia di contratti, salvo che il responsabile del settore non decida di utilizzare l'atto pubblico amministrativo. Per acquisizioni di valore superiore a 40.000,00 euro si procede alla stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori;
- e. le modalità di pagamento;
- f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del DPR n. 554/99.

Per l'accollo del cottimo, possono essere usati due diversi sistemi:

- a. affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
- b. stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato. In questo caso, si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

### **Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori**

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

- a. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del Responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;
- b. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

### **Art. 9 – Lavori non contemplati nel progetto**

Quando nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/oggetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile del servizio.

### **Art. 10 – Perizie suppletive**

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il Responsabile del Servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità e nel rispetto della Legge n. 109/1994. In tal caso il Responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:

- a. alla variante proposta;
- b. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- c. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di €. 100.000= Quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidalmente responsabili, il responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

### **Art. 11 – Liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

Il Responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 12 – Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo**

Il responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la liquidazione dei lavori, in base a stati di avanzamento e conto finale.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione dei lavori nella quale vengono indicati:

- a. i dati del preventivo/progetto ed i relativi stanziamenti;
- b. le eventuali perizie suppletive;
- c. l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e. le eventuali proroghe autorizzate;
- f. le assicurazioni degli operai;
- g. gli eventuali infortuni;
- h. i pagamenti in acconto;
- i. lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- j. i termini per il collaudo;
- k. le eventuali riserve dell'impresa;
- l. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Responsabile del procedimento, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 13 – Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta**

Il pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del Responsabile del servizio.

La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, etc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

#### **Art. 14 – Collaudo dei lavori**

Il Responsabile del servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

#### **Art. 15 – Garanzie**

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere per gli appalti di importo inferiore a € 10.000=

#### **Art. 16 – Inadempimenti**

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre, il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 17 – Lavori d'urgenza**

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

#### **Art. 18 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio o il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 100.000= o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, cui dovrà far seguito regolare adozione di atti contemplati dal presente regolamento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo dell'articolo 136, comma 5° del DPR n. 554/1999.

Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.



Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3°, del D. Lgs n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.

Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art.19 – Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono i lavori in economia, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi, sia nell'atto di affidamento.

#### **Art.20 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

#### **Art.21 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento sostituisce i vigenti regolamenti comunali in materia ed entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.